

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Piano di tutela delle acque (PTA) della Regione Campania Osservazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul Rapporto ambientale	
SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE	<p>MATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>Le osservazioni riportate sono il risultato della consultazione tra le Direzioni generali del MATTM, attraverso il lavoro del Tavolo interdirezionale VAS, costituitosi ad hoc per partecipare alla consultazione in ambito di VAS laddove il MATTM è individuato come Soggetto competente in materia ambientale.</p> <p>Il coordinamento del Tavolo è effettuato alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Divisione II.</p> <p>Il tavolo è supportato dall'ISPRA - Servizio valutazioni ambientali.</p>
COMPILATORE SCHEDA (NOME E COGNOME)	arch. ANNA MARIA MAGGIORE / arch. GIUSEPPE BONAVIDA
TELEFONO	06 5722 5060 / 5980 SEGR. DVA - DIV II: 06 5722 5903
E-MAIL	dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it DVA-2@minambiente.it polizzy.luciana@minambiente.it / bonavita.giuseppe@minambiente.it
SITO INTERNET AUTORITÀ PROCEDENTE / AUTORITÀ COMPETENTE	<p>Regione Campania</p> <p>Rapporto ambientale e altri documenti in consultazione: www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/acque</p>
LUOGO E DATA	ROMA, 08/10/2019

PREMESSA

Con Decreto Dirigenziale n. 358 del 05.08.2019, la Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, ha dato avvio alla fase di consultazione di cui all'art. 14 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. della proposta del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania.

Il soggetto proponente è Sogesid S.p.A.

L'Autorità procedente è la Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema della Regione Campania.

L'Autorità competente è la Direzione Generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Staff Valutazioni e Autorizzazioni ambientali della Regione Campania.

Questo Ministero ha partecipato alle consultazioni ex art. 13 del D.lgs.152/2006 sul Rapporto preliminare di VAS, trasmettendo all'Autorità competente regionale le osservazioni pervenute dalle Direzioni Generali e dall'ISPRA, con nota n. DVA.U.15763 del 09.07.2019.

Sono stati analizzati i seguenti documenti:

- Relazione generale di Piano
- Norme tecniche di attuazione
- Programma delle misure di Piano
- Deflusso Ecologico e Deflusso Minimo Vitale
- Progetto di integrazione della rete di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee
- Analisi delle pressioni e degli Impatti
- Registro regionale Aree Protette
- Rapporto ambientale
- Sintesi non tecnica Relazione
- Studio per la valutazione di incidenza
- Programma di monitoraggio dell'efficacia di Piano
- Tabelle riepilogative delle reti e dello stato di qualità dei corpi idrici
- Carta degli Ambiti distrettuali
- Carta dei Comprensori di bonifica

Le osservazioni, numerate, sono riportate in **neretto**.

I contenuti dei documenti esaminati sono riprodotti in "*corsivo tra virgolette*".

Si pongono all'attenzione dell'Autorità competente regionale per la VAS del PTA della Campania le osservazioni ed i suggerimenti di seguito proposti, ai fini dell'elaborazione del parere di competenza.

1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Osservazione n. 1.1

Si osserva preliminarmente che il Piano di tutela delle acque (PTA), che rappresenta un piano subordinato al Piano di gestione delle acque, deve rispettare il dettato della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque - DQA), come infatti si evidenzia nello stesso PTA, *"independentemente dalla scala territoriale di riferimento e dalle differenti competenze amministrative i due livelli di pianificazione devono essere entrambi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ambientali della DQA nel rispetto delle scadenze prescritte a livello comunitario. In tale scenario il PGA garantisce il più efficace coordinamento tra i vari Piani di Tutela, realizzati nell'ambito del Distretto, sia per l'interscambio delle risorse acquedottistiche, sia al fine di garantire la coerenza con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione nei diversi settori comunque interferenti con quello idrico (agricoltura, urbanistica, difesa del suolo, energia, infrastrutture viarie, aree Protette, ecc.) ai fini della tutela delle risorse idriche"*. Occorre tuttavia osservare che il Piano, nel suo insieme, seppur migliorativo rispetto al precedente, sconta ancora una serie di carenze informative sia dal punto di vista dei dati sulla qualità dei corpi idrici e che sulla quantità (bilancio idrico e idrologico). Ad esempio, mancano o sono carenti i dati dei prelievi relativi alle singole derivazioni, dei consumi di acqua nelle attività industriali o ad uso irriguo: tali carenze sono dovute, come si afferma nel Piano stesso, all'indisponibilità delle informazioni (in quanto le disponibilità idriche non sono state oggetto di studi specifici) o alle risposte parziali degli uffici regionali, cosa peraltro singolare, trattandosi del Piano di tutela di competenza regionale.

Proprio in merito alle informazioni necessarie all'elaborazione del PTA, relativamente al bilancio idrico, nel Piano in esame si rimanda alle informazioni del Piano d'ambito del servizio idrico integrato. Tale ipotesi risponde in parte alla necessità di verificare le disponibilità, i fabbisogni e i prelievi nel loro complesso e relativamente a tutti gli utilizzi, non solo a quello potabile/civile.

Osservazione n. 1.2

Per quanto riguarda l'uso irriguo, nel Piano viene analizzata la struttura consortile (ConSORZI di Bonifica), riguardo alla quale, nello specifico, si afferma che: *"Per le singole derivazioni non sempre sono disponibili i dati sulle effettive disponibilità idriche dei corpi idrici utilizzati e degli effettivi volumi derivati (espressi in mc/anno), talvolta a causa di autorizzazioni provvisorie che non sono state ancora perfezionate e/o di vecchie concessioni ministeriali che a breve saranno in scadenza"*. Per superare il gap informativo, si fa riferimento al DM del MIPAAF del 31 luglio 2015 di adozione delle linee guida per misurare i prelievi, che prevedono l'obbligo di installare misuratori di portata. A fronte di tale carenza, tuttavia nulla si prevede nel PTA per tali adempimenti di monitoraggio e per l'obbligo di utilizzo dei misuratori.

Osservazione n. 1.3

In merito al fabbisogno idropotabile, nel Piano vengono ipotizzati fabbisogni in relazione alle dimensioni dei Comuni in termini di popolazione residente, come da tabella che segue:

Comune con popolazione	Dotazioni l/ab g.
<5.000	260
5.000 + 10.000	280
10.000 + 50.000	300
50.000 + 100.000	320
>100.000	340

Dal *"censimento delle acque per uso civile"* (anno 2015), pubblicato dall'ISTAT il 14 dicembre 2017, risulta che nel 2015 il volume di acqua per uso potabile prelevato dall'ambiente è pari a 9,5 miliardi di metri cubi: per ogni abitante residente sul territorio nazionale gli enti gestori hanno prelevato quotidianamente 428 litri di acqua. Sempre nel corso del 2015, sono stati immessi nelle reti comunali di distribuzione 8,3 miliardi di metri cubi di acqua per uso potabile, pari a 375 litri giornalieri per abitante. I volumi giornalieri pro capite immessi in rete variano molto a livello regionale: dai 286 litri giornalieri immessi in rete per abitante in Puglia ai 559 della Valle d'Aosta.

Rispetto al volume di acqua che viene prelevato dalle fonti di approvvigionamento per uso potabile, il quantitativo che viene effettivamente immesso in rete è più basso.

L'erogazione giornaliera di acqua per uso potabile è quantificabile in 220 litri per abitante. L'erogazione dell'acqua ad uso potabile si presenta eterogenea sul territorio italiano. Nella ripartizione del Nord-Ovest, si registra il volume maggiore (264 litri giornalieri per abitante) con una forte variabilità regionale dell'indicatore che oscilla dai 235 litri per abitante al giorno del Piemonte ai 454 della Valle d'Aosta (regione con il valore più alto). Per i residenti nelle regioni insulari, è erogato in media il volume minore di acqua (188 litri giornalieri per ogni abitante residente), ma i valori più bassi dell'indicatore si osservano in Umbria (166 l/ab/g) e Puglia (155 l/ab/g). I valori riportati fanno riferimento alla popolazione residente e, quindi, non tengono conto delle variazioni di popolazione che possono aver luogo in determinati periodi dell'anno.

Stante quanto evidenziato da ISTAT, la taratura dei fabbisogni prevista dal PTA Campania appare eccessiva. Sarebbe stato auspicabile prevedere dotazioni più contenute, concorrendo ad un cambio culturale di utilizzo dell'acqua in ragione dei cambiamenti climatici in atto, delle sempre più frequenti crisi idriche e della necessità di adottare un uso sostenibile della risorsa da parte di tutti.

Sulla base dell'analisi delle pressioni, degli impatti e dei determinanti, si sarebbe dovuto approntare una gamma di misure efficienti e sostenibili in termini di costi, facendo ampio uso dello strumento dell'analisi economica: purtroppo, elemento carente eppure essenziale per una pianificazione accorta e rispondente ai dettami della Direttiva 2000/60/CE.

Al riguardo si evidenzia che nel Piano è previsto che: *"La Regione, di concerto con l'EIC, sulla base delle risultanze degli adempimenti di cui alla DGR 717 del 6/11/2018 "Copertura dei costi di gestione a carico del SII" - Conformità posizione ARERA, avvia attività finalizzate all'elaborazione dell'analisi economica di Piano secondo gli indirizzi di cui al "manuale operativo e metodologico per l'implementazione dell'analisi economica redatto dalla DG STA del MATTM" (misura 46 – KTM 10)".*

L'analisi economica, come sancito dalla Direttiva 2000/60/CE, è uno strumento necessario ai fini della selezione di una gamma di misure resilienti e sostenibili in termini di costi, relativamente a tutti gli utilizzi che impattano sulla risorsa idrica e non solo per il servizio idrico integrato.

Pertanto, quand'anche si voglia rinviare l'attuazione della misura 46 "elaborazione dell'analisi economica", questa deve tener conto, necessariamente, di tutti gli usi e servizi che abbiano un impatto significativo sui corpi idrici, come previsto dall'artt. 5 e 9 della DQA, dal DM 39/2015 e dal Manuale Operativo e non limitatamente, come si rileva, al servizio idrico integrato.

Sempre relativamente agli aspetti economici, al fine di prevedere un adeguato contributo al recupero dei costi ambientali e della risorsa a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, nel Piano si richiama il comma 34 dell'articolo 1 della Legge Regionale n.10 del 31.03.2017, che ha stabilito un vincolo di destinazione d'uso di tutti i proventi derivanti dai canoni di concessione di derivazione di acque pubbliche.

Come riportato nel Piano: *"Tale dispositivo stabilisce che le suddette entrate siano destinate a finanziare le misure stabilite dal "Piano di tutela delle acque" oltre che gli interventi relativi al risanamento e alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei della regione Campania"*.

Premesso che tale previsione ha contribuito a superare le condizionalità ex ante relative all'accordo di Partenariato 2014 - 2020 per l'accesso ai finanziamenti nell'ambito della politica di coesione, l'attuazione della disposizione normativa risulta quindi di particolare rilevanza.

Nel Piano, a fronte di tale richiamo, non sono indicati né i proventi da canoni introitati dalla Regione, né le misure che gli stessi dovrebbero concorrere a finanziare.

Osservazione n. 1.4

In merito al trattamento delle acque reflue urbane e, nello specifico, alle procedure d'infrazione comunitaria, a pagina 21 della Relazione generale, è riportato che: *"Per quanto concerne il trattamento delle acque reflue urbane, ad esempio, la Campania è interessata da due procedure di infrazione comunitaria per un elevato numero di agglomerati depurativi urbani ritenuti non conformi alla direttiva comunitaria 91/271/CE a causa del mancato o insufficiente collettamento ed inadeguato trattamento dei reflui"*.

In realtà, la regione Campania, ad oggi è interessata da tre procedure comunitarie (Causa C251/17; procedura d'infrazione 2014/2059; procedura d'infrazione 2017/2181) per complessivi 118 agglomerati.

Si evidenzia inoltre il mancato riferimento ai seguenti provvedimenti normativi: articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n.18 e articolo 4-septies, del decreto legge dcl 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge n.55 del 14 giugno 2019, con i quali si assegna al Commissario straordinario unico il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, degli agglomerati oggetto di contenzioso comunitario.

In merito a quanto riportato al punto in cui si parla dei *"Corpi idrici a specifica destinazione d'uso"*, in riferimento alle acque destinate al consumo umano e alle zone idonee alla balneazione, quanto scritto è stato già letto in precedenza nel PTA del 2017, come anche da loro indicato. Tuttavia, con riferimento alle acque destinate al consumo umano, andrebbe meglio precisato come si intende attuare il monitoraggio secondo quanto dettato dall'art. 7 comma 1, ultimo capoverso, della direttiva 2000/60/CE art. 7.

2. OSSERVAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO

Osservazione n. 2.1

A pagina 20 del RA si afferma che: *“le informazioni acquisite e incluse nel presente documento sono: ... e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”*. Dall'esame della documentazione in consultazione si riscontra che tale analisi è limitata ai soli *“obiettivi strategici”* per il PTA (cap. 5 del RA), vale a dire *“gli obiettivi ambientali di cui alla DQA”*, e pertanto alla sola componente risorse idriche oggetto del Piano.

Non risultano pertanto considerate le ulteriori componenti ambientali pertinenti al Piano, per le quali poi, al successivo par.12.1 del RA: *“Aspetti pertinenti possibili impatti significativi sull'ambiente”*, viene effettuata una generica valutazione degli effetti: aria, suolo, risorse naturali e biodiversità, paesaggio e patrimonio culturale.

La rilevanza di ulteriori componenti e fattori ambientali per il Piano, inoltre, emerge anche dall'analisi del *“contesto pianificatorio e programmatico considerato”* (cap. 4 del RA), nella quale vengono presi in considerazione, ad esempio, i Piani regionali di gestione dei rifiuti e il Piano Territoriale Regionale.

Si ritiene pertanto, al fine integrare i necessari approfondimenti sulle analisi di VAS, che sarebbe necessario completare l'individuazione degli obiettivi di protezione ambientale desunti da normative, strategie e programmi, in tema di sostenibilità, per tutte le componenti ed i fattori ambientali pertinenti al Piano.

A partire da tali obiettivi generali, attraverso l'analisi ambientale e territoriale di dettaglio, che ha lo scopo di approfondire lo studio dell'area o delle porzioni di territorio su cui il Piano ha effetti significativi, si possono poi integrare anche gli obiettivi ambientali specifici per tutte le componenti ed i fattori ambientali coinvolti, rispetto alle quali il Piano, anche indirettamente, può contribuire al raggiungimento.

Osservazione n. 2.2

A pagina 88 del RA si afferma che: *“L'analisi di coerenza esterna si riferisce al confronto tra gli obiettivi del Progetto di Piano e quelli di altri piani di settore il cui ambito di competenza potrebbe interferire con quello idrico”*.

A tale proposito, si precisa che l'analisi di coerenza non consiste unicamente nel confronto tra gli obiettivi del Piano e quelli dei Piani pertinenti (non solo di settore ma anche di carattere programmatico e territoriali), ma soprattutto è di interesse della VAS il confronto tra gli obiettivi del Piano e gli obiettivi di sostenibilità e di protezione ambientale.

Nell'analisi di coerenza si suggerisce di considerare anche il Programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola per la Regione Campania, attualmente in fase di revisione, e di valutare la possibilità di completare l'analisi con gli obiettivi di sostenibilità ambientale di ulteriori Piani e Programmi pertinenti, evidenziando potenziali coerenze o incoerenze ed indicando le modalità di gestione delle eventuali situazioni di incoerenza.

Osservazione n. 2.3

A pagina 98 del RA si afferma che: *“L’analisi di coerenza interna è stata effettuata su due livelli:*

- 1. verifica di coerenza degli obiettivi specifici del Progetto di Piano rispetto agli obiettivi di cui alla DQA;*
- 2. verifica di coerenza tra gli obiettivi specifici e le misure di Piano. Lo scopo dell’analisi di coerenza interna è quello di verificare se gli obiettivi specifici sono coerenti con la normativa vigente in materia e se le misure/azioni previste sono coerenti con lo stato di qualità del corpo idrico e, quindi, se le stesse saranno in grado di raggiungere gli obiettivi specifici prefissati.”*

A proposito delle verifiche illustrate si osserva quanto segue:

- il confronto tra obiettivi proposto al punto 1 ha necessariamente un esito positivo, trattandosi appunto di obiettivi, e trattandosi degli obiettivi della DQA, cui il PTA deve rispondere in attuazione della normative vigente: pertanto non è significativo al fine di individuare eventuali contraddizioni/incoerenze all'interno del Piano;
- le verifiche condotte prendono in esame gli obiettivi specifici del Piano che, per quanto esposto, sembrano essere relativi esclusivamente alla componente Risorse idriche, e pertanto non possono considerarsi esaustive; inoltre, poiché, come affermato a pag. 28 del RA: *“Il PTA declina gli obiettivi ambientali di cui alla DQA”*, è evidente che tali obiettivi siano coerenti con la normativa vigente in materia;
- l’analisi di cui al punto 2 è in realtà condotta tra le misure di Piano programmate e lo stato di qualità dei corpi idrici (Tabelle 29, 30 e 31, pagg. 103-111 del RA): tale analisi (tautologica) non è significativa, in quanto l’individuazione delle misure, discende proprio dall’esame dello stato di qualità dei corpi idrici: *“Per l’identificazione delle misure del PTA, [...] Successivamente, sono stati analizzati ed elaborati i dati inerenti le pressioni (popolabili) e gli impatti individuati sul territorio regionale, e sono poi stati confrontati con lo stato di qualità dei corpi idrici rilevato da ARPAC [...]”* (pag. 83 del RA).
- Tale analisi risulta inoltre in contrasto con quanto affermato a pag. 84 del RA secondo cui *“ci si è orientati a definire misure per il risanamento per i corpi idrici che non hanno raggiunto lo stato di qualità “buono” e per la graduale riduzione delle pressioni ed i relativi impatti”*.

Si ritiene pertanto opportuno modificare l’analisi di coerenza interna, in modo che possa consentire l’individuazione e la descrizione dei rapporti incrociati tra il sistema degli obiettivi di sostenibilità ambientali specifici selezionati dal PTA e il sistema delle azioni del Piano.

In caso di individuazione di eventuali contraddizioni/incoerenze all’interno del Piano rispetto al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici individuati è inoltre opportuno descrivere come tali contraddizioni sono affrontate e superate/mitigate.

Osservazione n. 2.4

Pur ritenendo il quadro normativo in materia richiamato nel PTA, esaustivo e stringente rispetto alla definizione dei target di Piano stabiliti, nel Rapporto ambientale esaminato non paiono essere chiaramente individuate e considerate ragionevoli alternative di Piano.

In relazione alle alternative, a pag. 125 del Rapporto Ambientale si afferma che: *“gli approfondimenti sulle possibili alternative si sono focalizzati sulle scelte di base, con particolare riferimento all’individuazione delle misure, in un quadro comunque vincolato e comunque strettamente correlato all’analisi delle pressioni e degli impatti ed agli obiettivi da raggiungere obbligatoriamente”*.

A tale proposito si osserva che non si riscontrano elementi di analisi delle alternative nel percorso di VAS. Le ragionevoli alternative che possono adottarsi dovrebbero essere adeguatamente descritte, valutate tenendo conto anche degli effetti ambientali e confrontate tra loro e con lo scenario di riferimento, al fine di individuare quelle più coerenti con i criteri di sostenibilità e gli obiettivi del Piano. Dovrebbero inoltre essere descritte le ragioni della scelta delle alternative individuate, indicando come è stata effettuata la valutazione. Si rammenta che le alternative possono riguardare la strategia del piano e le possibili diverse configurazioni dello stesso relativamente a: allocazione delle risorse finanziarie, tipologia delle azioni, localizzazione delle azioni, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione, sviluppo temporale, etc.

Si valuti la possibilità di documentare il percorso decisionale di Piano rispetto all’analisi delle alternative considerate o che possono adottarsi attraverso una loro descrizione, valutazione, anche tenendo conto degli effetti ambientali, e nel confronto con lo scenario di riferimento.

Osservazione n. 2.5

Nel documento *“Programma di monitoraggio VAS”*, posto in consultazione, viene descritto il sistema di monitoraggio proposto per il Piano in esame. Il sistema di indicatori previsto è costituito due tipologie di indicatori (par. 1.1 del Programma di monitoraggio):

1. *“descrittivi o di contesto” (che descrivono l’evoluzione dello stato dell’ambiente sul territorio);*
2. *“prestazionali” di risultato e realizzazione (che descrivono effetti ambientali positivi o negativi dell’attuazione del programma);*

per i quali, nelle note a margine del testo pubblicato, vengono date le seguenti definizioni: *“L’indicatore descrittivo, o di contesto, è espresso come grandezza assoluta o relativa, finalizzato alla caratterizzazione della situazione ambientale. L’indicatore prestazionale o di efficacia, di realizzazione/risultato, permette la definizione operativa degli obiettivi specifici ed il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi e della attuazione delle linee di azione del Piano”*.

A tale proposito si osserva, evidentemente, che la definizione data per i cosiddetti indicatori prestazionali, al punto 2 del precedente elenco, non coincide con quella richiamata dalla nota a margine.

Al successivo paragrafo 1.1.1 si afferma altresì che: *“Gli indicatori di contesto o descrittivi sono usati per la caratterizzazione della situazione ambientale e per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici”*, e al paragrafo 1.1.2 che *“Gli indicatori prestazionali devono essere in grado di:*

- *verificare grado di avanzamento fisico delle misure;*
- *verificare le variazioni avvenute sulla risorsa acqua grazie alle misure implementate (con un certo grado di sovrapposizione agli indicatori di contesto);*
- *controllare effetti ambientali delle azioni sul territorio in cui sono inserite;*
- *verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità individuati”*.

Per quanto riguarda gli indicatori proposti nella Tabella 1 (pagina 7 del Programma di monitoraggio), si deve osservare che alcuni indicatori selezionati per il monitoraggio attengono alla rilevazione di fattori ambientali che, come già precisato in precedenti osservazioni, non sembrano stati opportunamente caratterizzati nella descrizione del contesto ambientale in cui agisce il Piano, per cui appare difficile rilevarne la variazione rispetto ad uno scenario di partenza che non è compiutamente definito nel RA.

Non si rilevano altresì indicatori per fattori/componenti ambientali, quali ad esempio i Rifiuti, che pure potrebbero risultare rilevanti per alcune misure previste dal Piano.

Osservazione n. 2.6

In merito a quanto riportato nel Programma di monitoraggio, si suggerisce di evidenziare meglio:

- la correlazione tra gli indicatori descrittivi e gli indicatori prestazionali ed in che modo queste tipologie di indicatori siano in grado di descrivere il contributo del Piano al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità;
- l'attribuzione della tipologia degli indicatori (contesto o prestazionale) e della componente del modello DPSIR rappresentata (stato, pressione o risposta): ad esempio, l'indicatore "*Numero di corpi idrici sotterranei soggetti a pressione significativa da prelievo*" viene individuato come indicatore di pressione, ma di fatto risulta essere un indicatore di stato;
- la correlazione tra gli indicatori di monitoraggio individuati e le misure puntuali su scala regionale del piano, in quanto diversi indicatori non sono legati ad una singola azione o misura, ma possono essere relazionati a più azioni, oltre che ad altri strumenti pianificatori/programmatici regionali.

In coerenza con la tempistica prevista di valutazione del Piano (triennale), la scelta degli indicatori e la conseguente frequenza di popolamento dovrebbe consentire il monitoraggio dell'efficacia della attuazione delle misure previste. Invece, ad esempio, l'indicatore "*Numero di corpi idrici in stato ecologico Buono e inferiore al Buono*", che risulta aggiornabile ogni sei anni, in quanto corrispondente alla frequenza di aggiornamento della classificazione dello stato ecologico prevista dalla normativa vigente, non risulta coerente con le tempistiche previste di valutazione del Piano.

Si suggerisce pertanto di dettagliare con più precisione il set di indicatori, anche in collaborazione con gli Enti competenti in materia, tenendo in considerazione le osservazioni esposte.

3. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA COMPONENTE BIODIVERSITÀ

Osservazione n. 3.1

Al capitolo 10 del RA è illustrato il programma di misure adottato nel Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, che non comprende, tra le *Key Types of Measure (KTM)* definite in sede comunitaria, le sei seguenti categorie:

- KTM 18 Misure per prevenire o controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e delle malattie introdotte;
- KTM 19 Misure per prevenire o controllare gli impatti negativi della ricreazione, tra cui la pesca sportiva;
- KTM 20 Misure per prevenire o controllare gli impatti negativi della pesca e altro sfruttamento / rimozione di piante e animali;
- KTM 21 Misure per prevenire o controllare l'immissione di inquinamento dalle aree urbane, i trasporti e le infrastrutture;
- KTM 22 Misure per prevenire o controllare l'immissione di inquinamento dalla silvicoltura.

Tali misure rivestono particolare importanza per la tutela della biodiversità. La misura KTM 21, ad esempio, svolge un ruolo di rilievo per la diversità animale e vegetale e per lo stato degli ecosistemi ed implica che vengano condotti approfondimenti in relazione alla presenza di aree oggetto di inquinamento diffuso, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 152/06, con particolare riguardo a quelle che possono influenzare la qualità delle specie e degli habitat presenti nei Siti Natura 2000.

Poiché tali categorie di misure rivestono particolare importanza per la tutela della biodiversità e della qualità ambientale dei corpi idrici e delle zone limitrofe da essi influenzate, si suggerisce di valutare se esse possano comunque essere applicate nel contesto territoriale in cui agisce il PTA.

Osservazione n. 3.2

La Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60 CE) prevede l'integrazione delle misure di tutela delle acque con le misure di conservazione delle specie e degli habitat dipendenti dall'ambiente acquatico previste dalla Direttiva Habitat, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE), e dalla Direttiva Uccelli, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (147/2009/CE).

Nel paragrafo 5.3: "*Obiettivi strategici*" del RA (pag. 28), tuttavia, non si evidenziano, tra gli obiettivi strategici del Piano, quelli relativi alla tutela delle specie e degli habitat naturali, in particolare riguardo a quelli protetti. Di conseguenza si riscontrano informazioni carenti in relazione all'integrazione delle azioni proposte in funzione di tali obiettivi.

Gli obiettivi di tutela della biodiversità dovrebbero essere presi in considerazione nell'intero territorio considerato, con particolare riguardo alle specie vegetali protette dalla Legge Regionale N. 40 del 25-11-1994 Regione Campania (Tutela della Flora Endemica e Rara) (http://agricoltura.regione.campania.it/foreste/PAF/LR_1994_40.pdf).

Ulteriori approfondimenti andrebbero condotti in merito a specie, habitat ed ecosistemi presenti nel territorio regionale.

Per l'identificazione di aree di elevato interesse ecologico o a elevata pressione antropica, si ritiene opportuna una consultazione della Carta della Natura della Regione

Campania (<http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/sistema-carta-della-natura/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/campania>).

Si valuti, pertanto, l'opportunità di considerare gli obiettivi di tutela delle specie e degli habitat per il PTA e di approfondire l'inquadramento ambientale degli habitat e delle specie presenti, con particolare riguardo a quelli protetti, procedendo quindi ad una valutazione dei possibili effetti del PTA sulla componente ambientale.

4. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Osservazione n. 4.1

La finalità specifica della Valutazione di Incidenza consiste nell'analizzare e valutare i potenziali effetti che il Piano può avere sul mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, così come definito all'art. 2, del DPR 357/97 e s.m.i., degli elementi fondanti la biodiversità (habitat e specie), così come individuati e definiti dalle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CEE.

Nello Studio per la Valutazione di Incidenza manca un quadro di sintesi degli habitat e specie citati nella direttiva 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/CE eventualmente esposti agli interventi previsti dal Piano in ciascun sito Natura 2000 o nei relativi bacini idrici. Si ritiene che anche nell'Analisi delle pressioni e degli impatti si dovrebbero caratterizzare specie animali e vegetali e habitat soggetti a tutela presenti nei siti. A livello metodologico può essere utile riferirsi a quanto contenuto nel documento "*VAS – Valutazione di Incidenza: Proposta per l'Integrazione dei contenuti*" (<https://va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/MetadatoRisorsaCondivisione/d4de67fa-08e1-401b-a5b6-2ce8991ccf7e>) a cura di MATTM, ISPRA e Regioni e Province autonome.

Nell'ambito della Rete dei Siti Natura 2000, assume particolare rilievo l'adeguata identificazione delle Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e l'individuazione di situazioni di possibile conflitto tra l'utilizzo delle acque per fini agricoli e la protezione di Specie e Habitat, che devono essere opportunamente considerate nella pianificazione degli interventi al fine di garantire la tutela della biodiversità.

Si ritiene, pertanto, opportuno fare riferimento a quanto individuato nel Decreto 10 marzo 2015: "*Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette*".

Al fine di un'adeguata identificazione delle aree critiche e delle criticità specifiche si può fare riferimento anche alla pubblicazione ISPRA: "*Valutazione del rischio potenziale dei prodotti fitosanitari nelle Aree Natura 2000*" - Rapporti, 216/2015.